

Istituzione Carnevale Dauno

Città di Manfredonia

Piazza del Popolo, 8 - ☎ - 0884-519233 📠 e fax:0884-588051 - www.carnevaledauno.it
Email: info@carnevaledauno.it

57^a Edizione 2010

REGOLAMENTO DEI CONCORSI

GRUPPI MASCHERATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

E' vietata qualsiasi rappresentazione che offenda il decoro, la morale e la religione.

Art. 2

Le persone che partecipano insieme alla realizzazione di un Gruppo devono nominare un loro rappresentante, che sarà unico referente nei rapporti con l'Istituzione.

Art. 3

Le domande di partecipazione ai concorsi dovranno pervenire presso la sede dell'Istituzione entro l'ora e la data fissata dall'Istituzione.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa della realizzazione proposta, dattiloscritta in complessive dodici righe e da un bozzetto a colori raffigurante la stessa.

Un'apposita Commissione di esperti nominata dall'Istituzione potrà procedere alla valutazione delle domande di partecipazione e si pronuncerà sulla loro ammissibilità con decisione insindacabile da rendere nota entro giorni TRE dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 4

L'Istituzione si riserva, in ogni caso, la facoltà di esprimere un giudizio definitivo sul livello qualitativo dei carri e dei gruppi in concorso e con decisione motivata, potrà assegnare un premio diverso da quello risultante dalla graduatoria finale delle votazioni delle Giurie.

Art. 5

L'Istituzione al fine di promuovere la tradizione del Carnevale ed incentivare la realizzazione di prodotti carnevaleschi sempre migliori, può riconoscere in favore di soggetti qualificati, partecipanti alle manifestazioni, contributi in denaro per le finalità istituzionali inerenti la valorizzazione del Carnevale Dauno, come pure la concessione in comodato di mezzi, attrezzature e immobili .

L'Istituzione potrà assegnare a chi ha partecipato un contributo a titolo di rimborso spese, differenziato tra i vari partecipanti in base alla classifica finale.

Art. 6

Per i gruppi è vietata qualsiasi forma di pubblicità e/o sponsorizzazione visiva e sonora durante le sfilate, pena la sanzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000; è concesso altresì sulla Rivista Ufficiale, nelle pagine riservate ai gruppi, lo spazio necessario per inserire al massimo n.3 pubblicità, previo accordo con l'Istituzione.

Art. 7

Tutte le disposizioni e l'ordine di uscita dalla sfilata saranno stabilite dall'Istituzione e comunicate ai partecipanti in una assemblea che sarà indetta a tale scopo.

Ai partecipanti che non si atterrano alle disposizioni impartite potranno essere comminate penalità sul punteggio finale, oppure decurtazioni sugli eventuali premi o contributi assegnati.

Art. 8

Le disposizioni relative alla sfilata di cui al precedente art. 7–comma 1 dovranno essere rispettate, in quanto applicabili, anche dai partecipanti fuori concorso.

Art. 9

L'uso di costumi già adoperati in altre precedenti edizioni del Carnevale Dauno e non modificati totalmente, comporterà una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.000 per ogni pezzo.

TITOLO II **CONCORSO GRUPPI MASCHERATI PRIVATI** **E** **SFILATA GRUPPI SCOLASTICI**

Art. 10

Alla composizione di un gruppo in concorso possono partecipare non meno di 60 persone circa tra maggiorenni e minorenni di età non inferiore ai 14 anni .

L'Istituzione si riserva di concedere deroghe su richiesta motivata.

Art. 11

Costituiscono oggetto di valutazione il carattere di originalità nella concezione e realizzazione, la perfetta aderenza dei costumi al soggetto prescelto, l'allegoria, la vivacità, la

coreografia e l'interazione con il pubblico; non saranno prese in considerazione realizzazioni nelle quali il nudo è pretestuoso o si riduca ad atto osceno.

Per i gruppi che daranno adito a comportamenti non consoni allo svolgimento regolare della manifestazione o che interferiscano negli altri gruppi durante le sfilate, arrecando disturbi e molestie, saranno comminate sanzioni e/o esclusioni.

Eventuali maschere o supporti di cartapesta possono essere considerati elementi di completamento.

L'uso di impianti sonori va effettuato senza eccessi di volume e senza creare intralcio all'esibizione di altri gruppi o alla sfilata in genere.

Salvo deroga espressa concessa dall'Istituzione, qualora un gruppo in concorso non partecipi a qualcuna delle sfilate programmate, subirà per ciascuna assenza una penalizzazione pari al 50% del punteggio finale attribuito dalle giurie.

Analoga penalizzazione potrà essere comminata per i casi di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.12

Alle associazioni dei gruppi spontanei, regolarmente iscritte all'albo comunale, potrà essere concesso un contributo in denaro nel limite degli stanziamenti in bilancio.

Art.13

I gruppi scolastici possono richiedere un contributo per partecipare alla sfilata ma non possono partecipare al concorso a premi riservato solo ai gruppi spontanei.

TITOLO III ALTRI CONCORSI

ART. 14

E' fatto obbligo ai gruppi di dotare i furgoni di trasporto di impianti di scarico verso l'alto oltre altezza uomo, di proteggere il generatore da fuoriuscite di fumi, di non superare la soglia di potenza dell'impianto di amplificazione, in misura tale da arrecare danno alla gente vicina. Il C.d.A. verificherà la bontà degli impianti e furgoni, tali da non arrecare disturbo alla gente circostante, e in caso di violazione cioè:

- tubo di scarico verso il basso o ad altezza uomo;
- generatore non protetto da emissioni di fumo;
- impianto di amplificazione eccessivamente rumoroso;

verrà decurtato il premio, se spettante, del 50% e se non spettante, la sanzione di Euro 1.000,00.

ART. 15

I vincitori dei trofei in concorso hanno l'obbligo di mandare, il giorno della premiazione, un rappresentante per il ritiro, pena l'esclusione del trofeo.

TITOLO IV GIURIE

Art. 16

L'Istituzione provvederà alla nomina di una Giuria Esterna in numero compreso tra 10 e 30 per i gruppi, scelti fra i settori dell'arte, danza, ballo, cabaret, artigianato, che abbiano provata esperienza e competenza quindi a valutare i requisiti richiesti dal presente regolamento per i vari concorsi.

Art. 17

A ciascun giurato sarà consegnata una busta con copia del regolamento e le schede per la votazione dei Gruppi. Nelle votazioni dovranno utilizzare, per ogni voce indicata nelle schede, un punteggio variante da 5 a 10.

Qualora uno dei giurati attribuisse un voto inferiore al voto minimo previsto di 5, lo stesso sarà automaticamente trasformato in 5.

Qualora un giurato non esprima il voto per qualcuno dei partecipanti ad un concorso, il punteggio verrà attribuito tenendo conto della media dei voti riportati sulla base del numero dei suoi votanti.

Qualora un giurato non esprima il voto per tutte le categorie previste dalla scheda di votazione, per le categorie mancanti sarà attribuito il voto minimo di 5.

Qualora siano utilizzate schede di votazione non conformi a quelle ufficiali di votazione la scheda sarà annullata.

Art. 18

La busta con le schede in dotazione dovrà essere firmata dal giurato e consegnata presso la sede dell'Istituzione entro il 3° giorno successivo alla sfilata principale. Le buste saranno controfirmate dal Presidente dell'Istituzione o da persona da lui delegata.

TITOLO V **SCRUTINIO**

Art. 19

Allo scrutinio delle buste parteciperanno tutti i rappresentanti dei gruppi partecipanti e i membri del C.d.A.

Art. 20

La graduatoria numerica di ciascun concorso che scaturirà dallo scrutinio, in applicazione delle regole del Titolo IV, verrà sottoposta all'esame dell'Istituzione, che provvederà, con propria seduta del Consiglio di Amministrazione e dopo aver apportato eventuali variazioni dovute all'applicazione degli Articoli precedenti e renderla ufficiale.